

COMUNE DI PORANO

Provincia di Terni

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 13/04/2011

INDICE

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Principi ed oggetto del Regolamento

Art. 2 – Riferimenti normativi

Art. 3 – Definizioni

Titolo II – Norme di Comportamento

Art. 4 – Raccolta delle deiezioni solide

Art. 5 – Museruole e guinzagli

Titolo III – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico e dell'incolumità delle persone

Art. 6 – Tutela del patrimonio comunale

Titolo IV – Illeciti e sanzioni

Art. 7 – Contestazione e verbalizzazione

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 – Disposizioni a carattere generale

Art. 10 – Principio di solidarietà

Art. 11 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento

Titolo V – Rapporti con altre normative

Art. 12 – Abrogazioni

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Principi ed oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è finalizzato alla tutela della serenità e della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica, a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all'igiene delle aree pubbliche, nonché alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta.

Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento a persone non vedenti ed alle persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente regolamento recepisce tutte le norme attualmente in vigore recanti disposizioni in materia di benessere degli animali di affezione, in particolare la Legge 14 agosto 1991 n. 281 e la Legge Regionale Umbria 19 luglio 1994 n. 19.

Recepisce inoltre l'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente la "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani".

Art. 3 – Definizioni

Le norme del presente Regolamento si applicano, in linea generale, alle aree pubbliche e/o di uso pubblico presenti nel territorio comunale.

Ai sensi del presente Regolamento si definisce:

- **area pubblica o di uso pubblico**: le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi

pedonali e/o ciclabili, le aree di pertinenza di edifici pubblici, ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini.

- **accompagnatore/conducente**: la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani, anche se non regolarmente registrati, durante il loro transito o permanenza su un'area pubblica o di uso pubblico.

Titolo II – Norme di Comportamento

Art. 4 – Raccolta delle deiezioni solide

Sulle aree di cui all'art. 3, con particolare riferimento alle aree verdi, gli accompagnatori sono sempre tenuti a:

- munirsi di mezzi (sacchetti impermeabili ed eventualmente paletta) idonei ad asportare e contenere le deiezioni solide depositate dai cani condotti;
- esibire tali mezzi a richiesta dei competenti Organi di vigilanza;
- provvedere alla totale asportazione delle deiezioni solide depositate dai cani condotti, utilizzando i mezzi di cui al punto precedente, e conferendole successivamente nei cassonetti per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani o nei cestini portarifiuti, eventualmente e specificatamente predisposti.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed alle persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale.

Art. 5 – Museruole e guinzagli

Nelle aree di cui all'art. 3, gli accompagnatori sono sempre tenuti a:

- condurre i cani di piccola taglia al guinzaglio oppure, se liberi, munirli di idonea museruola;
- condurre i cani di media e grossa taglia, considerato che possono spaventare o molestare gli altri fruitori delle aree pubbliche o di uso pubblico (persone e/o animali), esclusivamente al guinzaglio ad una misura non superiore a m 1,50. Nei luoghi affollati, particolarmente in occasione di fiere, sagre, feste, ecc. e nei locali pubblici i cani, oltre che condotti al guinzaglio, dovranno essere costantemente muniti di idonea museruola, tale da impedire all'animale di mordere.

Sono fatte salve le aree di sgambamento eventualmente predisposte dal Comune.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi.

Diversamente, i proprietari assumono la responsabilità del comportamento come sancito dalle norme del presente Regolamento.

Titolo III – Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico e dell'incolumità delle persone

Art. 6 – Tutela del patrimonio comunale

È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile.

È sempre vietata la presenza di cani, di qualunque taglia, presso i parchi giochi comunali attrezzati con giochi per bambini, identificati con idonea cartellonistica, e nelle aiuole fiorite.

In generale, i proprietari o conduttori dei cani, avendone la responsabilità, hanno l'obbligo della vigilanza e della custodia del proprio animale domestico.

Titolo IV – Illeciti e sanzioni

Art. 7 - Contestazione e verbalizzazione

La violazione deve essere possibilmente contestata immediatamente al conduttore e/o al proprietario del cane.

Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto un apposito verbale contenente anche le eventuali dichiarazioni dell'interessato.

Il documento originale viene depositato e conservato presso il Servizio Polizia Municipale.

Art. 8 –Sanzioni

L'inottemperanza alle disposizioni del presente Regolamento prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del Testo Unico Enti Locali - D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione così come sancito dall'art.16 della Legge 689/81 e s.m.i..

Art. 9 – Disposizioni a carattere generale

In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento preveda che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 Novembre 1981 n.° 689 e s.m.i. .

In particolare, il trasgressore che commette più violazioni al presente Regolamento soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

In ogni caso, nella determinazione della sanzione si avrà riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 10 – Principio di solidarietà

Per le violazioni amministrative previste dal presente Regolamento, il proprietario del cane è obbligato in solido con l'autore della violazione (accompagnatore) al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il possesso del cane sia avvenuto contro la sua volontà.

Art. 11 – Vigilanza ed osservanza del Regolamento

La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia operanti sul territorio comunale.

Titolo V – Rapporti con altre normative

Art. 12 – Abrogazioni

Sono abrogate le norme antecedenti contrastanti con quelle del presente Regolamento.